

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 168/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28.6.2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Dott. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARDINIO FABIO SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/1913 SEREGNO CALCIO DEL 22.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016 – ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cardinio Fabio.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Calcio Lecco 1912/1913 Seregno Calcio disputato il 22.5.2016, il Cardinio veniva espulso per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta.

Avverso tale provvedimento la Società Calcio Lecco 1912 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 25.5.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 7.6.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.S.A., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco (LC).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SPALLUCCI IRENE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016)

La società A.S.D. Apulia Trani, militante nella Serie B del Campionato Nazionale Femminile, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo, con Com.

Uff. n. 79 del 25.5.2016, infliggeva alla calciatrice Spallucci Irene la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, avendola ritenuta colpevole di avere, in occasione della gara Napoli Calcio Femminile/Apulia Trani disputata il 22.5.2016, rivolto espressioni offensive all'arbitro che l'aveva espulsa per doppia ammonizione.

La società lamenta l'eccessivo rigore con cui è stata valutata la infrazione e, dopo generiche affermazioni di non colpevolezza, evidenzia l'assoluta mancanza di precedenti violazioni a carico della calciatrice insistendo per una riduzione delle giornate di squalifica.

L'appello è infondato e va respinto.

Posto che il fatto, oggetto della incolpazione, e descritto con estrema chiarezza nel rapporto arbitrale, in buona sostanza non viene contestato dalla stessa reclamante, è sufficiente rimarcare come il Giudice Sportivo, correttamente, si sia limitato ad applicare la sanzione disposta per la fattispecie dall'art. 19, comma 10 C.G.S., per cui non è consentito accedere alla richiesta difensiva.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani di Trani (BT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DELVECCHIO MICHELA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016)

La società A.S.D. Apulia Trani, militante nella Serie B del Campionato Nazionale Femminile, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016, infliggeva alla calciatrice Delvecchio Michela la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, avendola ritenuta colpevole di avere, in occasione della gara Napoli Calcio Femminile/Apulia Trani disputata il 22.5.2016, rivolto espressioni irrispettose nei confronti del Direttore di gara.

La società lamenta l'eccessivo rigore con cui è stata valutata la infrazione e, dopo generiche affermazioni di non colpevolezza, evidenzia l'assoluta mancanza di precedenti violazioni a carico della calciatrice insistendo per una riduzione delle giornate di squalifica.

L'appello è infondato e va respinto.

Posto che il fatto, oggetto della incolpazione, e descritto con estrema chiarezza nel rapporto arbitrale, in buona sostanza non viene contestato dalla stessa reclamante, è sufficiente rimarcare come il Giudice Sportivo, correttamente, si sia limitato ad applicare la sanzione disposta per la fattispecie dall'art. 19, comma 10 C.G.S., per cui non è consentito accedere alla richiesta difensiva.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani di Trani (BT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **4. RICORSO A.S.D. CALCIO SETTIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES, SEMIFINALI – RITORNO, CALCIO SETTIMO/CASTEL DEL PIANO DEL 25.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 349 del 25.5.2016)

Con atto, spedito in data 3.6.2016, la Società ASD Calcio Settimo proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com.

Uff. n. 349 del 27.5.16 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Calcio Settimo/Castel del Piano 1966 disputatasi in data 25.5.2016 e valida per il Campionato Juniores Dilettanti 2015/2016, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato, limitatamente all'entità della sanzione irrogata nei confronti della Società.

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente si duole della eccessiva gravosità e severità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo.

In via del tutto preliminare, questa Corte non può esimersi dall'evidenziare che i comportamenti, peraltro reiterati, posti in essere dai sostenitori della Società, odierna reclamante, in occasione della gara, Calcio Settimo/Castel del Piano 1966 disputatasi in data 25.5.2016, meritano di essere biasimati e quindi sanzionati.

Quanto, invece, all'entità della sanzione irrogata, si ritiene che la stessa possa essere determinata in € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Settimo di Settimo Torinese (TO), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 28 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio